



ALLEGATO "L" AL NUMERO 65976/26892 REPERTORIO

S T A T U T O
della Fondazione

"VITA - ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE
DELLA VITA"

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita una Fondazione denominata **"VITA - ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA"** con sede nella Provincia di Siena.
2. La Fondazione potrà istituire delegazioni, uffici e sedi di erogazione anche altrove al fine di svolgere l'attività di promozione e sviluppo della Fondazione stessa.
3. Essa risponde ai principi e, di massima, allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.
4. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.
5. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.

Art. 2 - Finalità

1. In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.
 2. La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:
 - . assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
 - . sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica, anche attraverso attività di formazione del personale della scuola;
 - . sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese, nel rispetto delle politiche e di concerto con gli attori nazionali e territoriali;
 - . diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- o stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori;

. progettare e realizzare percorsi e interventi di formazione professionale iniziale, permanente e continua, di orientamento e politica attiva del lavoro, di assistenza ai processi di creazione, internazionalizzazione e sviluppo d'impresa.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità e sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali e statutari, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

. condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nei settori sopra indicati; condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.

. stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

. partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;

. costituire o concorrere alla costituzione di o partecipare a società e/o Enti, Pubblici e/o Privati;

. promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali;

. supportare con servizi di consulenza e assistenza le imprese, le scuole, le organizzazioni non profit, le comunità locali, gli enti pubblici e privati, con particolare riferimento alla ricerca di finanziamenti, alla cooperazione internazionale, all'incubazione e sviluppo di nuove attività (co-working, spin-off e start up);

. promuovere servizi di assistenza tecnica di consulenza e ricerca, anche a carattere editoriale e multimediale, nel settore della formazione; realizzare banche dati e strumenti di teledidattica per prodotti, processi ed impianti relativi ai settori di riferimento.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

. dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

. dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

. da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Art. 5 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

. ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.

3. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

4. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri della Giunta esecutiva muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

5. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

. Fondatori

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

1. Istituto Tecnico Industriale Statale "TITO SARROCCHI" con sede in Siena, Via Pisacane n. 3, Codice Fiscale 80003160522;

2. TOSCANA FORMAZIONE S.r.l. con sede in Livorno, Via Traver-

sa n. 3, Codice Fiscale 01599870498;

3. CO.RI.MA - S.r.l. con sede in Monteriggioni, Strada delle Frigge n. 15, Codice Fiscale 00279880520;

4. UNIVERSITÀ DI SIENA - Dipartimento Biotecnologie, Chimica e Farmacia con sede in Siena, Banchi di Sotto n. 55, Codice Fiscale 80002070524;

5. PROVINCIA DI SIENA con sede in Siena, Piazza Duomo n. 9, Codice Fiscale 80001130527;

6. DEKA M.E.L.A. - S.r.l. con sede in Calenzano, Via Baldanzese n. 8, Codice Fiscale 04190470486;

7. Comune di Siena con sede in Siena, Piazza il Campo n. 1, Codice Fiscale 00050800523;

8. CONFINDUSTRIA TOSCANA SERVIZI - società consortile a r.l. con sede in Firenze, Via Valfonda n. 9, Codice Fiscale 04842210488;

9. ASEV - Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese Valdelsa S.p.a. con sede in Empoli, Via delle Fiascaie n. 12, Codice Fiscale 0518140480;

10. PONTEDERA & TECNOLOGIA società consortile a responsabilità limitata con sede in Pontedera, Viale Rinaldo Piaggio n. 7, Codice Fiscale 01362920504;

11. PROVINCIA DI PISA con sede in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II n. 14, Codice Fiscale 80000410508;

12. FONDAZIONE TOSCANA LIFE SCIENCES con sede in Siena, Via Fiorentina n. 1, Codice Fiscale 92041260529;

13. Istituto Di Istruzione Superiore "BENVENUTO CELLINI" con sede in Firenze, Via Masaccio n. 8, Codice Fiscale 94076400483;

14. UNIVERSITÀ DI PISA con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti n. 43/44, Codice Fiscale 80003670524;

15. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. con sede in Siena, Codice Fiscale 01392770465;

16. ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE con sede in Firenze, Via Valfonda n. 9, Codice Fiscale 80005830486;

17. ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI AREZZO, GROSSETO E SIENA con sede in Siena, Via dei Rossi n. 2, Codice Fiscale 92063740523.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza qualificata di oltre i 2/3 dei componenti il Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto e che corrispondono ai requisiti ed alle caratteristiche eventualmente previsti nel Regolamento della Fondazione.

- Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e

giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di Indirizzo determina, con apposita disposizione contenuta nel Regolamento della Fondazione, i requisiti e le caratteristiche, nonché la suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Art. 8 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Il membro del Consiglio di indirizzo designato dal Fondatore della cui esclusione trattasi può partecipare alla riunione convocata per decidere l'esclusione stessa senza diritto di voto.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

In caso di esclusione o recesso di un Fondatore, il membro del Consiglio di indirizzo dal medesimo designato decade dalle cariche ricoperte nell'ambito della Fondazione.

Art. 9 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- . il Consiglio di indirizzo
- . la Giunta esecutiva
- . il Presidente e il Vice od i Vice Presidenti
- . il Comitato tecnico-scientifico
- . l'Assemblea di partecipazione
- . il Revisore dei conti

Le riunioni degli organi collegiali sono tenute nella sede

della Fondazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, che deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i membri dell'organo convocato ed al revisore.

Le riunioni degli organi collegiali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei loro componenti in carica.

Art. 10 - Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Si compone in modo che siano rappresentati tutti i Fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare il numero di 5 (cinque), rappresentativi delle categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, indicate dal Regolamento.

La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.

Il Consiglio, in particolare, a maggioranza relativa dei presenti:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 7;
- nomina sei componenti della Giunta esecutiva;
- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- nomina il Revisore dei conti;
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;
- approva il Regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva;
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- svolge le ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta dei propri membri, delibera:

- la nomina del Presidente della Fondazione;
- le modifiche del presente Statuto;

A maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti delibera:

- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

I membri del Consiglio di indirizzo restano in carica fino a revoca o dimissioni.

E' consentita la revoca dei membri del Consiglio di Indirizzo in ogni tempo e senza necessità di motivazione, da parte del Fondatore o dell'Assemblea dei Partecipanti che li ha nominati.

La cessazione (per revoca o dimissioni) dei consiglieri ha effetto dal momento in cui è stato nominato il nuovo consi-

gliere.

Il Consiglio di indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/4 (un quarto) dei suoi membri con un preavviso minimo di 8 (otto) giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e la data di svolgimento.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice-Presidente più anziano presente; in caso di loro assenza od impedimento, dalla persona designata a maggioranza dei presenti; delle riunioni viene redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e dal segretario.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di indirizzo con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 11 - Presidente e Vice-Presidenti

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

2. Il Presidente resta in carica per un triennio e scade alla data della riunione del Consiglio di indirizzo convocata per l'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno di scadenza. Il Presidente è rieleggibile.

3. Deve essere scelto tra i componenti del Consiglio di indirizzo ed è uno dei sette componenti della Giunta esecutiva.

4. Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti.

5. Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di colla-

borazione a sostegno delle attività della Fondazione.

6. La nomina del o dei Vice-Presidente/i che in caso di assenza o impedimento o necessità del Presidente lo sostituiscono a tutti gli effetti, deve essere effettuata dal Consiglio di Indirizzo in conformità a quanto disposto dal precedente punto 3.

Art. 12 - Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta da sette membri compreso il Presidente e il/i Vice-Presidente/i, di cui sei scelti dal Consiglio di indirizzo, fra i quali il Presidente ed il/i Vice-Presidente/i. Il dirigente scolastico pro tempore dell'istituto tecnico che ha promosso la costituzione come Fondatore fa parte di diritto della Giunta esecutiva. Il dirigente scolastico di detto istituto, se impossibilitato ad intervenire nelle riunioni della Giunta Esecutiva, potrà farsi rappresentare da persona dal medesimo designata con apposita delega scritta.

Il Regolamento della Fondazione prevede le modalità di elezione dei membri della Giunta in modo tale da mantenere un equilibrio all'interno della stessa che tenga conto della rappresentanza territoriale e delle classificazioni rappresentative delle principali componenti della Fondazione, in relazione alle finalità della stessa.

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e scadono alla data della riunione del Consiglio di Indirizzo convocata per l'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno di scadenza; sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Provvede a predisporre lo schema di Regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

La Giunta è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre dei suoi membri con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità od urgenza, la convocazione può avvenire con 2 (due) giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e la data di svolgimento.

La Giunta delibera validamente a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vice-Presidente più anziano presente; in caso di loro assenza od impedimento, dalla persona designata a maggioranza dei presenti e delle riunioni viene redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e dal segretario.

La Giunta esecutiva potrà delegare alcuni dei propri poteri ad uno o più dei propri membri. La Giunta esecutiva potrà altresì, tramite il Presidente, rilasciare procure a eventuali soggetti terzi, persone fisiche e giuridiche, concernenti le attività che saranno chiamati a svolgere.

All'eventuale Direttore potranno essere concesse deleghe gestionali nell'ambito e con i limiti dell'art. 1708 c.c..

È possibile tenere le riunioni della Giunta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 13 - Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti metodologici, tecnici e scientifici dei piani delle attività.

Le modalità di nomina, funzionamento e cessazione del Comitato tecnico-scientifico e dei suoi membri sono disciplinate dal Regolamento della Fondazione.

Art. 14 - Assemblea di partecipazione

È costituita dai Partecipanti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sul bilancio.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti, fino a un massimo di 5, rappresentativi delle categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, indicate dal Regolamento.

Le modalità di nomina e revoca dei membri del Consiglio d'Indirizzo da parte dell'Assemblea dei Partecipanti sono disciplinate dal Regolamento della Fondazione.

E' presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente più anziano presente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno o qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione deve essere comunicata con almeno 8 (otto) giorni di preavviso o, in caso di urgenza, con almeno 3 (tre) giorni di preavviso indicando il luogo, la data e l'ora dell'assemblea, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei Partecipanti e le deliberazioni saranno sempre prese a maggioranza dei presenti.

I componenti della Assemblea dei Partecipanti possono essere rappresentati con delega.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 15 - Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo.

Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

Art. 16 - Controllo sull'amministrazione della fondazione

1. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

2. Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

3. L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

4. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

5. L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del codice civile.

Art. 17 - Scioglimento della Fondazione

1. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo.

2. I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

3. La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione del Presidente del Tribunale di Siena.

Art. 18 - Controversie

1. Per tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità sarà competente il Foro di Siena.

Art. 19 - Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)

La prima nomina degli organi statutari può essere effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposi-

zioni statutarie.

Art. 20 - Del Personale

La Fondazione può avvalersi di personale proprio o di Enti Fondatori o Partecipanti ed in quest'ultimo caso, con eventuale addebito dei costi sostenuti.

Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalle norme del Codice Civile, dalla legislazione sul lavoro subordinato e dalla contrattazione collettiva.

Art. 21 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti.

F.to GIANLUCA MAGNANI

- " FULVIO MANCUSO
- " MARIA DELLE ROSE
- " FABRIZIO NEPI
- " RICCARDO LANZARA
- " ANGELA ELIANTONIO
- " GENOVEFFA CARLUCCIO
- " AGOSTINO APOLITO
- " ALESSANDRO MARRUCELLI
- " MARCO MACCHIA
- " FAGORZI LAURETTA
- " FRANCESCO FRATI
- " MASSIMILIANO MUSMECI
- " CARLO LOCATELLI
- " CINI TIZIANO
- " MAURIZIO SERAFIN
- " ANDREA PAOLINI
- " TIZIANA AULETTA teste
- " CRISTINA CALOSI teste
- " RICCARDO COPPINI Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA

SIENA LI'